COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059


Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788

Codice ISTAT: 078156

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

pec:settore4.casalidelmanco@asmepec.it



OGGETTO: POSTICIPO INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO AL 28 SETTEMBRE

2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- con D.L. del 30/07/2020 n. 83 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;
- con Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 106 del 11 Agosto 2020 è stato approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado, con inizio delle attività didattiche il 24/09/2020;

Considerato che la maggior parte degli edifici scolastici di proprietà comunale situati sul territorio, in data 20/09/2020 e 21/09/2020, sono stati sede di seggio elettorale al fine di consentire ai cittadini di questo Comune di esprimere il proprio voto sul Referendum;

Preso atto:

- che, a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche;
- che sono stati necessariamente sottoposti a procedura di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione all'interno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da COVID-19;

Preso Atto, altresì, che:

- le operazioni di sanificazione, disinfestazione, igienizzazione e riorganizzazione degli edifici scolastici necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;
- sono pervenute richieste di rinvio dell'inizio delle attività didattiche da parte del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Casali del Manco 1, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/09/2020 al n. 12485 e dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Casali del Manco 2, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/09/2020 al n. 12475;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 rubricato "Competenze del Sindaco e del presidente della Provincia" ed in particolar modo il comma 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismi di referenza o assistenza spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali e regionali"

Richiamato l'art 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 che recita..... Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti (, anche) con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...;

Ritenuto necessario, per le ragioni in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza, posticipare al 28/09/2020 l'inizio delle attività didattiche c/o ogni edificio scolastico di proprietà dell'Ente Comunale;

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che qui si intendono integralmente riportati:

l'inizio delle attività didattiche in data 28.09.2020 anzicché il 24.09.2020, per tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di proprietà comunale.

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- S.E. il Prefetto
- Dirigenti degli Istituti Comprensivi

- Presidente della Giunta della Regione Calabria
- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regione Calabria
- Comandante Carabinieri Stazione di Casali del Manco.

E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 23.09.2020

Il Sindaco

Stanislao Martire

COMUNE DI CASALI DEL MANCO - c_001 - 0012569 - Uscita - 23/09/2020 - 12:02